



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 21-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di settembre alle ore 18:30, con continuazione, nella sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente	Moretti Franco	Assente
Opiatti Ermanno	Presente	Rainoldi Claudio	Presente
Saini Ivano	Presente	Codurelli Lucia	Presente
Filippini Ivan	Presente	Della Pona Cristian	Presente
Pedroli Paolo	Presente	Fanchetti Simone	Presente
Marcionni Donatella	Presente	Giumelli Adele Teresa	Assente
Joli Nicoletta	Presente		

Presenti...: 11

Assenti....: 2

E'presente il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli interventi fatti in occasione della discussione sui due precedenti punti (*si rinvia ai rispettivi verbali e allegata nota scritta per i contenuti e la dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza*)

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e con quanto alla stessa allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;

CON VOTI **n.8 FAVOREVOLI** e **n.3 contrari** (**consiglieri contrari LUCIA CODURELLI – CRISTIAN DELLA PONA – SIMONE FANCHETTI**) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON ULTERIORI VOTI **n.8 FAVOREVOLI** e **n.3 contrari** (**consiglieri contrari LUCIA CODURELLI – CRISTIAN DELLA PONA – SIMONE FANCHETTI**), espressi in forma palese, in accoglimento di quanto proposto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-09-2020

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 21-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 18/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamata la propria deliberazione approvata in questa seduta con la quale è stato approvato il piano economico finanziario dell'MTR anno 2020 per un valore complessivo di Euro 589.738,00.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2020 e modificato nella presente seduta;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... omissis.»;
- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»;
- l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. "Cura Italia", convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, testualmente recita: «Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.»;
- l'art. 107, comma 5, del citato decreto, testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

Preso atto che il cosiddetto "Decreto Rilancio" n. 34 del 19.05.2020, art. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, uniformandoli al 30 settembre 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Visti il cd. Decreto "Cura Italia", D.L. n. 18 del 17.03.2020 come convertito con l. n. 27 del 24.04.2020, nonché il cd. Decreto "Rilancio", D.L. n. 34 del 19.05.2020;

Richiamati il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, con i quali sono state sospese tutta una serie di attività commerciali, attività dei servizi di ristorazione, attività industriali ed artigianali, la sospensione di manifestazioni ed eventi, dei servizi educativi ed altre attività come elencate nei decreti citati;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020;

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività;

Ritenuto di prevedere, sulla base di quanto sopra e a norma dell'art. 26 bis del regolamento TARI, un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche, che durante l'emergenza COVID-19 hanno sospeso temporaneamente l'attività come segue:

- chiusura obbligatoria a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
- chiusura volontaria: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e comunque fino ad un massimo di 50 giorni;

Per beneficiare della riduzione volontaria, relativamente al periodo di chiusura, il contribuente (utenza non domestica) dovrà presentare apposita dichiarazione che certifichi il periodo di chiusura e l'effettiva minor produzione di rifiuti;

sono escluse dall'agevolazione le tipologie di utenze non domestiche non interessate dalla sospensione dell'attività come previsto dai vari DPCM ed elencate nelle seguenti categorie tariffarie a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
- attività artigianali di produzione e/o vendita di alimenti
- Supermercati, Macellerie e Panetterie
- Plurilicenze alimentari o miste
- Ortofrutta e Negozi Alimentari
-

Dato atto che, in attuazione dell'art. 26 bis del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, l'onere finanziario per la suddetta riduzione/agevolazione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presuntivamente ad € 15.025,89, al netto dell'addizionale provinciale, e che tale somma troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che le entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite crescita meglio evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF finale, è di Euro 577.276,00;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dando atto che le entrate tariffarie massime applicabili sulla base di quanto sopra nel rispetto del limite di crescita, decurtate delle poste sopra elencate, saranno di euro 575.628,00 di cui € 440.716,00 relative ai costi variabili ed Euro 134.912,00 relative ai costi fissi;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, all'interno dell'intervallo 0,8 e 1,2 (1,04);

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla *potenzialità di produzione dei rifiuti come segue*:

- 78,13% a carico delle utenze domestiche;
- 21,87% a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

tasso inflazione programmata	1,7% -
coefficiente recupero della produttività	0,10% +
Coefficiente QL	0,00%+
Coefficiente PG	0,00%+
Coeff. per l'emergenza Covid-19-C192020	0,00%+
Limite massimo di variazione annuale	1,016%
Crescita entrate 2020/2019	€ 9.090,00

Preso atto che:

- Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (ka e Kb) di produttività in maniera diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in modo da mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza;

- Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd) di cui al D.P.R. n. 158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa tra le varie categorie, in sede di prima applicazione del tributo; si è inoltre tenuto conto della realtà territoriale e della necessità di mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 ottobre 2020
- seconda rata: 02 dicembre 2020;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 18 novembre 2019, delibera n. 124, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati approvato con delibera nella seduta odierna;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
- 6) di riconoscere a norma dell'art. 26 bis del regolamento TARI, un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche, che durante l'emergenza COVID-19 hanno sospeso temporaneamente l'attività come segue:
 - chiusura obbligatoria a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
 - chiusura volontaria: azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e comunque fino ad un massimo di 50 giorni;
- 7) sono escluse dall'agevolazione le tipologie di utenze non domestiche non interessate dalla sospensione dell'attività come previsto dai vari DPCM ed elencate nelle seguenti categorie tariffarie a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 - attività artigianali di produzione e/o vendita di alimenti
 - Supermercati, Macellerie e Panetterie
 - Plurilicenze alimentari o miste
 - Ortofrutta e Negozi Alimentari
- 8) di dare atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione/agevolazione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presuntivamente ad € 15.025,89, al netto dell'addizionale provinciale e che tale somma troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio;
- 9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 30 ottobre 2020
 - seconda rata: 02 dicembre 2020con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) di caricare nella piattaforma on line di ARERA la presente deliberazione;
- 12) di demandare al responsabile del servizio economico sociale-finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;

13) di prendere atto che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Successivamente il Consiglio comunale, constatata l'urgenza

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex artt. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii..

Allegato "A"**UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA**

n. componenti il nucleo familiare	Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)	Quota fissa utenza domestica Euro/mq
1 componente	0,84	0,219560
2 componenti	0,98	0,256153
3 componenti	1,08	0,282291
4 componenti	1,16	0,303201
5 componenti	1,24	0,324112
6 o più componenti	1,30	0,339795

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo familiare	Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti)	Quota variabile utenza domestica Euro/utenza
1 componente	0,86	40,72
2 componenti	1,60	75,76
3 componenti	1,80	85,23
4 componenti	2,20	104,17
5 componenti	2,90	137,31
6 o più componenti	3,40	160,98

UTENZA NON DOMESTICA

N. categoria	Attività	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		TARIFFA TOTALE (fissa + variabile)
		Kc (coeff. potenzi ale di produz.)	Quota fissa Euro/mq	Kd (coeff. di produz. Kg/mq. anno)	Quota variabile Euro/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,248305	4,20	0,913131	1,161436
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco	0,80	0,389498	6,55	1,424050	1,813548
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta	0,63	0,306730	5,20	1,130544	1,437273
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,209355	3,55	0,771813	0,981169
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,647540	10,93	2,376316	3,023856
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.	0,91	0,443054	7,49	1,628418	2,071472
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze	1,00	0,486872	8,19	1,780606	2,267479
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,550166	9,30	2,021934	2,572100
9	Banche ed istituti di credito	0,58	0,282386	4,78	1,039230	1,321617
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	0,540428	9,12	1,982800	2,523228
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria	1,52	0,740046	12,45	2,706782	3,446828
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,	1,04	0,506347	8,50	1,848004	2,354351

	lavanderia					
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,16	0,564772	9,48	2,061068	2,625840
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,443054	7,50	1,630592	2,073646
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole	1,09	0,530691	8,92	1,939317	2,470008
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio	2,90	1,411930	23,80	5,174411	6,586341
17	Bar, caffè, pasticceria	2,18	1,061382	17,89	3,889505	4,950887
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie	2,38	1,158757	19,55	4,250409	5,409166
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,270737	21,41	4,654796	5,925533
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,62	1,762478	29,83	6,485407	8,247885
21	Discoteche, night-club	1,64	0,798471	13,45	2,924194	3,722665



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Teglio, 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Teglio, 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 21-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 23-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 23-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
